

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

GIOVEDÌ 17 GIUGNO 1971

(62^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **TESAURO**

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Ammissione a concorsi di laureati in chimica industriale » (1025) (D'iniziativa del senatore Di Benedetto) (1):

| | |
|--|--|
| PRESIDENTE | Pag. 603, 604, 605, 606, 607, 608, 610 |
| ARENA | 605, 606, 607, 609, 610 |
| BISORI | 606, 608, 609, 610 |
| DAL CANTON, sottosegretario di Stato per la sanità | 603, 608 |
| DEL NERO | 607 |
| FABIANI | 605, 606, 607, 608, 610 |
| GALANTE GARRONE | 610 |
| MURMURA, relatore alla Commissione | 604, 606 607, 609, 610 |
| PERRINO | 604, 605, 606, 609 |

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Modificazione dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, già modificato dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e dalla legge 2 febbraio 1960, n. 41, concernente l'ammissione ai concorsi per il personale dei laboratori provinciali di igiene e profilassi ».

Discussione e approvazione:

« Riscatto del servizio prestato dai vigili del fuoco anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali ai fini dell'indennità di fine servizio » (1693) (D'iniziativa dei deputati Maulini ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 602, 603 |
| FABIANI | 603 |
| DALVIT, relatore alla Commissione | . . . 602 |
| MURMURA | 603 |

La seduta ha inizio alle ore 11,10.

Sono presenti i senatori: Bartolomei, Bermani, Bisori, Corrias Alfredo, Dalvit, Del Nero, Fabiani, Galante Garrone, Li Causi, Mazarolli, Murmura, Palumbo, Pennacchio, Preziosi, Secchia, Signorello, Tesauro, Turchi, Venanzi e Volgger.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, il senatore Schiavone è sostituito dal senatore Perrino.

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Maria Pia Dal Canton.

V E N A N Z I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Riscatto del servizio prestato dai vigili del fuoco anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali ai fini dell'indennità di fine servizio** » (1693), *d'iniziativa dei deputati Maulini ed altri (Approvato dalla Camera dei deputati)*

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Maulini, Caprara, Lajolo, Pagliarani, Benocci, Caruso, Flaminio, Grimaldi, Jacazzi Lavagnoli, Luberti e Vianello: « Riscatto del servizio prestato dai vigili del fuoco anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali ai fini dell'indennità di fine servizio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Dalvit di voler illustrare il provvedimento alla Commissione.

D A L V I T , *relatore alla Commissione.* Premetto che in ordine al disegno di legge in esame è pervenuto il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, la quale ha comunicato di non aver nulla da osservare in merito.

Il provvedimento in se stesso tende a rimediare ad una difficoltà che è insorta a seguito dell'inquadramento dei vigili del fuoco, che erano prima dipendenti degli Enti locali, nel Corpo nazionale alle dipendenze dello Stato. Si è venuta a creare una situazione per cui il personale che era di ruolo al momento del passaggio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre al trattamento di quiescenza da parte della Cassa pensioni per i dipendenti dagli enti locali, ha una indennità di fine servizio dall'INADEL, ai fini della quale invece non viene riconosciuto il periodo pre-ruolo per coloro che al momento dell'inquadramento nei ruoli statali non erano, appunto, di ruolo.

Più esattamente, con legge 13 maggio 1961, n. 469, i vigili del fuoco, che prima di tale data erano dipendenti degli Enti locali, sono passati alle dipendenze dello Stato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al momento del passaggio, il personale già di ruolo era iscritto per la quiescenza alla CPDEL e per l'indennità premio di servizio all'INADEL; invece, per il personale che, alla stessa data, non era di ruolo, il servizio non di ruolo prestato alle dipendenze degli Enti locali era valutato ai soli fini della quiescenza, da parte della CPDEL, ma non anche ai fini della buonuscita, da parte dell'INADEL. Questo perchè al momento del passaggio dei vigili del fuoco alle dipendenze dello Stato esisteva già una norma — la legge del 22 giugno 1954, n. 523 — in base alla quale veniva assicurata la ricongiunzione dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso Enti locali (o viceversa), tanto ai fini della quiescenza, quanto ai fini della buonuscita, per il personale di ruolo, e ai fini della sola quiescenza per il personale non di ruolo. Successivamente, con l'articolo 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, ai dipendenti statali, iscritti allo ENPAS, venne data la facoltà di chiedere la valutazione, ai fini dell'indennità di buonuscita (cioè del premio di servizio), anche dei servizi prestati presso gli Enti di provenienza anteriormente all'inquadramento nei ruoli statali, purchè non avessero ottenuto già l'indennità dai predetti Enti e purchè ai sensi delle norme vigenti fossero stati riconosciuti o ammessi a riscatto agli effetti del trattamento di quiescenza a carico dello Stato.

Ma tale articolo di legge non venne applicato nei confronti dei vigili del fuoco non di ruolo al momento del passaggio allo Stato nel 1961, in quanto venne eccepito che i servizi resi presso gli Enti locali erano valutabili ai soli fini della quiescenza e non ai fini della pensione a carico dello Stato, perchè il servizio di volontario mancava del presupposto previsto dalla legge, la quale, non dando la possibilità di riscatto ai fini della pensione a carico dello Stato, non lo dava neppure ai fini della buonuscita a carico dell'ENPAS.

Con la legge 8 marzo 1968, n. 152, anche nell'ordinamento dell'INADEL venne introdotta, a favore dei dipendenti degli Enti locali, la facoltà di riscatto dei servizi pre-ruolo, valutabili ai fini della quiescenza. Pertanto, ai vigili del fuoco, non più dipendenti da Enti locali, non può più essere riconosciuta la norma concernente l'INADEL, ma non è neppure riconosciuta la norma relativa all'ENPAS, della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, per i motivi già detti.

Il disegno di legge in esame mira appunto ad eliminare questa anomalia, ristabilendo la parità delle situazioni e consentendo il riscatto, ai fini dell'indennità di servizio, del periodo di attività non di ruolo antecedente l'inquadramento nei ruoli statali.

Il provvedimento, come sapete, è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento e il Governo si è dichiarato d'accordo. Invito pertanto i colleghi ad approvarlo.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

F A B I A N I . Anche noi siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

M U R M U R A . Siamo tutti d'accordo per l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Le norme dell'articolo 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, si applicano anche a favore del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge, per i servizi non di ruolo prestati anteriormente alla data dell'inquadramento in ruolo o della nomina nel ruolo statale previsto dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico della

Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ma non anche ai fini della indennità premio di servizio INADEL.

(E approvato).

Art. 2.

Ai fini della determinazione del contributo di riscatto dei servizi di cui all'articolo precedente, si applicano le norme della delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali nella seduta del 28 giugno 1966, approvata con decreto ministeriale 4 luglio 1966, considerando, come retribuzione annua contributiva, quella solo parzialmente conglobata, ad essa corrispondente in base alle misure vigenti al 28 febbraio 1966.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Ammissione a concorsi di laureati in chimica industriale » (1025), d'iniziativa del senatore Di Benedetto

P R E S I D E N T E - L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Di Benedetto: « Ammissione a concorsi di laureati in chimica industriale ».

Come si ricorderà, nella seduta precedente sono state avanzate delle proposte di emendamento e il seguito della discussione è stato poi rinviato per consentire al Governo di fornirci dei chiarimenti.

Sentiamo quindi, ora, ciò che il rappresentante del Governo ha da dirci in merito al provvedimento in esame.

D A L C A N T O N , sottosegretario di Stato per la sanità. Il Governo è d'accordo sull'ammissione dei laureati in chimica in-

dustriale agli esami di concorso per il personale delle sezioni chimiche dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, però propone una modificazione formale del testo del disegno di legge. Il contenuto di questo rimane lo stesso, cambia soltanto la forma. Sulla modifica proposta esiste il concerto dei Ministri interessati.

Si tratta di un articolo unico che sostituisce integralmente l'articolo 85 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, mentre il senatore Di Benedetto propone una semplice aggiunta all'articolo 85 del citato testo unico. La sostanza — ripeto — è la stessa, ma formalmente è più completa la proposta del Governo.

Quindi, invito la Commissione ad accettare l'emendamento sostitutivo, che presento formalmente e che è del seguente tenore:

Articolo unico.

« L'articolo 85 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e dall'articolo unico della legge 2 febbraio 1960, n. 41, è sostituito dal seguente:

” La nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per il personale dei laboratori provinciali e l'approvazione della relativa graduatoria spettano all'amministrazione provinciale.

In quanto compatibili, restano applicabili le norme stabilite dall'articolo 36.

Possono partecipare ai concorsi, secondo le rispettive specialità, coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia, in chimica, in farmacia, in chimica industriale e sono abilitati all'esercizio della professione, purchè non abbiano oltrepassato i 35 anni di età.

Indipendentemente dai limiti predetti possono essere ammessi ai concorsi:

1) gli aiuti e gli assistenti delle facoltà di medicina, di chimica e di farmacia presso le università e gli istituti di istruzione superiore;

2) coloro che, alla data del bando di concorso, prestino servizio presso laboratori di igiene e profilassi dipendenti dallo Stato o da altri Enti pubblici, a seguito di regolare nomina conseguita per effetto di pubblico concorso ” ».

P R E S I D E N T E . La sola aggiunta riguarda, quindi, la laurea in chimica industriale. Data la discussione svoltasi nelle sedute precedenti, ritengo la proposta del Governo veramente opportuna.

M U R M U R A , relatore alla Commissione Nel corso della discussione, però, avevo presentato un emendamento tendente ad aggiungere anche la laurea in chimica e in tecnologia farmaceutica, il cui corso di laurea comprende le stesse materie di quello della laurea in chimica industriale.

P E R R I N O . Questo disegno di legge giunge al momento opportuno, perchè effettivamente le amministrazioni provinciali incontrano difficoltà nel reclutare il personale chimico da adibire ai laboratori provinciali di igiene e profilassi. Infatti, della terna di lauree ammesse dalla vecchia legge (laurea in chimica, o in chimica e farmacia, o in farmacia), una, quella in chimica e farmacia, è stata abolita nel 1935 e quindi i laureati in chimica e farmacia sono andati via via esaurendosi; però è altresì vero che da alcuni anni si sono creati ed hanno cominciato ad apparire, diciamo così, sul mercato i primi laureati di un nuovo corso di laurea, quello di chimica e tecnologia farmaceutica, che sostanzialmente è venuto a ripristinare il vecchio corso di laurea in chimica e farmacia, già soppresso.

Quindi, mi associo alla proposta formulata dal collega Murrura per l'inserimento di quest'ultima laurea. Ciò ad evitare che, a distanza di qualche tempo, venga presentato un nuovo disegno di legge per includere anche i laureati in chimica e tecnologia farmaceutica.

Il nuovo corso di laurea esiste già in quasi tutte le università italiane. Pertanto, sottoscrivendo in pieno l'emendamento proposto dal senatore Murrura, chiedo che ac-

canto ai laureati in chimica industriale vengano ammessi ai concorsi di cui si discute anche i laureati in chimica e tecnologia farmaceutica. Così facendo, completeremo il quadro degli specialisti da ammettersi ai concorsi per il personale delle sezioni chimiche dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

F A B I A N I . Sono d'accordo sulla proposta, oggi formulata dal collega Perrino ed avanzata precedentemente dal relatore Murmura, di includere insieme ai laureati in chimica industriale, anche i laureati in chimica e tecnologia farmaceutica. Però, ecco, dal novero delle lauree ammesse bisognerebbe sopprimere la laurea in farmacia.

P E R R I N O . Intende riferirsi alla laurea in chimica e farmacia, che non esiste più? Vi sono soltanto alcuni vecchi laureati in chimica e farmacia che certamente non partecipano a questi concorsi.

F A B I A N I . La vecchia laurea in chimica farmaceutica — mi pare si chiamasse così — praticamente non serviva per i laboratori provinciali di igiene e profilassi.

P E R R I N O . No, no, serviva!

F A B I A N I . Comunque mi riferisco alla laurea in farmacia. La storia dell'inserimento della laurea in farmacia tra quelle ammesse per la partecipazione ai concorsi a posti di organico del personale tecnico dei laboratori chimici provinciali è una storia piuttosto interessante: tempo fa, infatti, fu portato all'esame del Parlamento un disegno di legge proprio perchè c'era qualcosa o qualcuno che si voleva agevolare. L'introduzione della laurea in farmacia non era un bisogno avvertito e difatti, in tutte le Province, quando si è presentato questo problema, non si è capito perchè si dovevano chiamare a partecipare ai concorsi i laureati in farmacia, dato che nei laboratori chimici provinciali questa laurea era ritenuta addirittura insufficiente.

P E R R I N O . Perciò la legge del 1938 chiedeva per l'ammissione la laurea in chimica e farmacia. Guardi che questa laurea dava adito a due esami di Stato, e quindi a due professioni, che potevano essere esercitate *optimo iure*.

F A B I A N I . Ma la laurea in chimica e farmacia è una cosa e la laurea in farmacia è un'altra. E compresa nella legge la laurea in farmacia, senza altre specificazioni. L'inserimento di questa laurea è posteriore all'entrata in vigore del testo unico delle leggi sanitarie. A me risulta che ad un certo momento venne portato in Parlamento ed approvato un disegno di legge, per l'inclusione della laurea in farmacia — non di quella in chimica e farmacia — tra le lauree ammesse per la partecipazione ai concorsi per il personale dei laboratori chimici provinciali di igiene profilassi; e questa fu una sorpresa per le amministrazioni provinciali, perchè si riteneva che la laurea in farmacia non servisse a nulla in detti laboratori. Perciò noi ora vorremmo escluderla. Come dice il collega Perrino, la laurea in chimica e tecnologia farmaceutica, che è una nuova laurea, va inclusa; ma, secondo noi, in sostituzione della laurea in farmacia.

P R E S I D E N T E . Ma non possiamo dire che in sostituzione della laurea in farmacia viene introdotta quella in chimica e tecnologia farmaceutica.

A R E N A . Non potremmo chiedere i piani di studio del corso di laurea in tecnologia farmaceutica? Credo che questo sia stato istituito soltanto a Torino.

P E R R I N O . No, no: è stato istituito per la prima volta presso l'Università di Pavia, successivamente presso altre università; oggi è diffuso in quasi tutte le università italiane.

F A B I A N I . Nella normativa in vigore è ammessa la laurea in farmacia, e questo è aberrante. L'inserimento fu fatto per favorire due persone, per dare cioè ad esse la possibilità di partecipare ai concorsi

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)62^a SEDUTA (17 giugno 1971)

per il personale da impiegare nei laboratori chimici provinciali di igiene e profilassi. Ora, io non so di preciso con quale legge ciò avvenne, ma ricordo (è un fatto della mia esperienza di presidente della Provincia) che sorprese tutti.

P R E S I D E N T E . Insomma, lei proporrebbe di modificare l'articolo 85 del testo unico delle leggi sanitarie?

F A B I A N I . Sì, sostituendo alle parole: « in farmacia » le seguenti: « in chimica e tecnologia farmaceutica ». Così, per me, il testo del provvedimento andrebbe bene.

M U R M U R A, *relatore alla Commissione*. Il testo originale dell'articolo 85 dice:

« Possono partecipare ad essi » — cioè ai concorsi — « secondo le rispettive specialità coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia o della laurea in chimica o in chimica e farmacia e sono abilitati all'esercizio della professione ».

B I S O R I . Ma sono state apportate delle modifiche, nel frattempo, al testo originario.

A R E N A . Può anche darsi che l'equivoco nasca da questo: un tempo non c'era addirittura la laurea in farmacia ma un diploma di farmacia; successivamente venne istituita una laurea in chimica e farmacia (che sostanzialmente corrispondeva a quella di farmacia), poi questa dizione non si usò più e si parlò di laurea in farmacia. Quindi, andiamo adagio: vediamo che cosa si è inteso dire quando si è parlato di laurea in chimica e farmacia; perchè, se questa è equivalente — come io ritengo — alla laurea in farmacia, il senatore Fabiani ha mille volte ragione.

P E R R I N O . Per lungo tempo c'è stata la coesistenza di due titoli accademici, cioè del diploma di farmacia e della laurea in chimica e farmacia. Ad un certo momento — sarà stato intorno al 1925-1927 — fu soppressa la laurea in chimica e farmacia e il

diploma di farmacia fu convertito in laurea in farmacia attraverso l'integrazione dei programmi di studio, con larga introduzione di studi di biologia, di anatomia, eccetera, creando insomma una laurea più avanzata e completa, molto diversa dal vecchio diploma di farmacia.

A R E N A . Ma sempre un titolo di farmacia resta, cioè qualcosa di veramente inadeguato per i laboratori chimici provinciali.

F A B I A N I . Onorevole Presidente, nella seduta precedente ho anche avanzato la proposta di aggiungere le lauree di geologia e matematica e di ingegneria sanitaria.

P R E S I D E N T E . Ma non è possibile!

P E R R I N O . Collega Fabiani, lei che è stato presidente di Provincia come può sostenere questa tesi assurda? Mentre da una parte vuole escludere la laurea in farmacia, che pure presenta una certa affinità con la laurea in chimica e le altre ammesse per la partecipazione a questi concorsi, dall'altra vorrebbe poi introdurre delle lauree che non hanno alcuna attinenza e sono più lontane, come materia di studio, dai compiti che il personale delle sezioni chimiche dei laboratori provinciali di igiene e profilassi deve svolgere.

F A B I A N I . Onorevole Presidente, non insisto sull'introduzione delle altre lauree che ho detto; insisto però sulla soppressione della laurea in farmacia.

P R E S I D E N T E . Sarà opportuno consultare i testi legislativi precedenti. Frattanto, se non vi sono obiezioni, l'esame del disegno di legge è sospeso per mezz'ora.

(Così rimane stabilito).

(La seduta, sospesa alle ore 11,40, è ripresa alle ore 12,10).

P R E S I D E N T E . In base ai precedenti testi legislativi, credo che non si possa

attuare la soppressione della menzione della laurea in farmacia, proposta dal senatore Fabiani. Esiste infatti una disposizione legislativa che ha equiparato espressamente, ai fini dell'ammissione ai concorsi per il personale dei laboratori chimici provinciali, la laurea in farmacia a quella in chimica e farmacia, e quindi non c'è niente da fare. Questo sarà stato fatto a suo tempo per agevolare due o tre persone, ma non appare ora opportuno modificare l'attuale situazione.

Quindi, limitiamoci ad introdurre la laurea in chimica industriale, nonché quella in chimica e tecnologia farmaceutica e quella in scienze biologiche, come proposto dal relatore, integrando l'emendamento del Governo.

A R E N A . Onorevole Presidente, mi consenta: l'originale disegno di legge si limitava ad ammettere ai concorsi per il personale dei laboratori — detti impropriamente chimici — provinciali i laureati in chimica industriale; se ci fermassimo a tanto e tornassimo alla vecchia dizione, potremmo trovarci tutti d'accordo; ma se viceversa, secondo la proposta del Governo e del relatore Murmura, noi andiamo a rimettere in questione l'articolo 85 del testo unico delle leggi sanitarie, allora ritengo che in quella sede noi possiamo benissimo sopprimere — secondo la proposta del collega Fabiani, alla quale aderisco — l'indicazione della laurea in farmacia.

Avanzo pertanto sommamente la proposta di riportarci al testo originario di questo disegno di legge, ammettendo ai concorsi per il reparto chimico dei laboratori provinciali solo i laureati in chimica industriale.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione* E i laureati in chimica e tecnologia farmaceutica? È assurdo che di un corso di studi nuovo non si tenga conto nella legge che stiamo per approvare.

D E L N E R O . Ma queste questioni dovrebbero essere viste in sede di equipollenza delle lauree. Lì, in quella sede, si do-

vrebbe dire se una laurea è equipollente ad un'altra.

P R E S I D E N T E . Altro è l'equipollenza stabilita ai fini didattici, altro è l'equipollenza in campo professionale. Qui noi dobbiamo dire, dal punto di vista professionale, se per l'ammissione ai concorsi per il personale dei laboratori chimici provinciali può valere anche la laurea in chimica industriale e in chimica e tecnologia farmaceutica. Personalmente ritengo di sì.

A R E N A . Ma con la proposta del collega Murmura rimettiamo tutto in discussione. E poi, l'ammissione della laurea in farmacia è un'assurdità, un'aberrazione, che fu compiuta a suo tempo. Bisogna eliminarla!

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. Ma come si fa? Si tratta di una legge di carattere generale, non di una legge *ad hoc*.

F A B I A N I . Si modifica l'articolo 85. Diciamo che il testo dell'articolo 85 è sostituito dal nuovo testo che indichiamo. Se nell'articolo 85 è compresa la laurea in farmacia, nulla vieta che questa sparisca nel nuovo testo, sostitutivo, nel quale inseriamo, oltre alla laurea in chimica industriale, anche quella in chimica e tecnologia farmaceutica per aggiornarci. Si tratta, infatti, di un aggiornamento.

P R E S I D E N T E . Esiste un testo unico al quale sono state fatte diverse aggiunte. Quindi, possiamo senz'altro disporre ulteriori aggiunte all'articolo 85, ma credo che eliminare, in sede di provvedimento particolare, una norma stabilita in via generale, sia discutibile e inopportuno. V'è un testo unico, fatto a bella posta per contenere disposizioni di carattere generale, e in sede di provvedimento particolare andiamo ad eliminare da esso qualcosa?

A R E N A . Onorevole Presidente, rammento di aver appreso dai miei maestri che una norma di legge speciale prevale su

quella generale. Questa sarebbe una legge speciale che, accogliendo l'emendamento del collega Fabiani, verrebbe a sopprimere qualcosa che è contenuta nella legge generale. Noi oggi stabiliamo *ex novo*, come se non esistesse l'articolo 85 del testo unico delle leggi sanitarie, quali lauree si richiedono per partecipare ai concorsi in oggetto. Quindi, perchè discutere se possiamo soltanto aggiungere e non anche togliere?

P R E S I D E N T E . Perchè questo è il disegno di legge che ci viene presentato!

Non dobbiamo mai perdere di vista il fatto che altro è un testo unico e altro una legge specifica. L'aggiunta ha ragione di essere, ma non la deroga: non ritengo opportuna la deroga ad una norma di carattere generale.

B I S O R I . Io desidero soffermarmi soprattutto su un particolare. Alla Commissione la Presidenza del Senato ha attribuito la potestà di pronunciarsi in sede deliberante su un disegno di legge — quello in discussione — avente un determinato oggetto. Mi domando: se a quel disegno di legge fossero apportate, durante la discussione, modifiche alteranti sostanzialmente il suo oggetto potremmo noi ritenere di non essere andati al di là di quella che era la presumibile volontà che la Presidenza esprimeva nell'assegnarci quel disegno affinché su di esso — e non su altra materia — deliberassimo? Ecco: questo interrogativo mi preoccupa. Come accennava il nostro Presidente, io insisto nel domandarvi: possiamo noi, approfittando della potestà ricevuta per deliberare su questo disegno di legge, non solo modificare il suo contenuto, ma esorbitare fino a toccare un oggetto che esso non toccava? Questo interrogativo mi preoccupa, soprattutto perchè riguarda i nostri doveri di correttezza verso la Presidenza.

D A L C A N T O N , sottosegretario di Stato per la sanità. Vorrei invitare gli onorevoli senatori a considerare innanzitutto la situazione del personale dei laboratori provinciali. Credo che a tutti noi siano arrivate richieste per una valorizzazione, e per mi-

gliori compensi agli operatori dei laboratori provinciali, che sono scontenti dell'attuale situazione.

Peraltro, qualcuno di loro ha detto che v'è difficoltà a reperire questo personale, per cui non so se sia opportuno respingere il testo governativo. Ora, vista la difficoltà di reperimento del personale, perchè escludere i laureati in farmacia, che sono stati aggiunti nel 1964? Direi di lasciarli, e di aggiungerli semmai i laureati in chimica industriale.

F A B I A N I . Non si tratta solo di aggiungere i laureati in chimica industriale, ma anche quelli in chimica e tecnologia farmaceutica. Avevo poi chiesto di aggiungere anche le lauree in ingegneria sanitaria, geologia e matematica, ma non insisto su queste ultime richieste.

D A L C A N T O N , sottosegretario di Stato per la sanità. Quelle no, assolutamente, perchè in tal caso dovrei chiedere la rimessione del provvedimento all'Assemblea.

F A B I A N I . Comunque nulla vieta di porre rimedio ad una situazione poco edificante creatasi nel 1964, quando si volle varare una legge per favorire qualcuno nella partecipazione ai concorsi. Che questo debba rimanere ancora nella legislazione italiana non mi sembra francamente opportuno.

P R E S I D E N T E . Non possiamo farlo però in occasione di questo che è un provvedimento del tutto particolare. Come accennava acutamente il senatore Bisori, non solo si tratta di una specie di delega a noi affidata, per un oggetto determinato, ma si tratta altresì di una materia in cui è obbligatorio il concerto dei vari Ministeri. Concerto che si è ottenuto su di un testo che non intacca la norma di carattere fondamentale, perchè concerne solamente la possibilità di un'aggiunta.

Se proprio si volesse decidere per l'esclusione della laurea in farmacia, dovremmo

sospendere la discussione per consentire ai vari Ministeri di far conoscere il nuovo parere. Non c'è altra via d'uscita.

A R E N A . Sospendiamo la discussione.

B I S O R I . Se oggi non possiamo togliere qualcosa, ma solo approvare quel tanto che è stato proposto, mi domando: mette conto rinviare l'approvazione del disegno di legge per arrivare poi, forse attraverso lunghi concerti, ad estromettere la laurea in farmacia? Non conviene piuttosto approvare intanto questa proposta governativa?

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. C'è una legge di carattere generale che stabilisce l'equiparazione tra la laurea in chimica e farmacia e la laurea in farmacia. Com'è possibile abolire la menzione di quest'ultima, se è sancita da quella legge?

A R E N A . All'inizio abbiamo parlato della vicenda storica della laurea e del diploma. C'era un diploma in farmacia, originariamente, poi venne la laurea in chimica e farmacia e, successivamente, la laurea in farmacia. Parlare della equiparazione della laurea in chimica e farmacia e della laurea in chimica è esatto, perchè si tratta della stessa cosa. Poi però non si laureò più nessuno, in Italia, in chimica e farmacia, perchè a questo tipo di laurea subentrò la laurea in farmacia. Ma quello che noi sosteniamo è argomento ben diverso.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. Voi però volete stabilire l'ammissione soltanto per la laurea in chimica, senza parlare più di quella in farmacia.

A R E N A . Noi intendiamo correggere una stortura ed eliminare la laurea in farmacia dal novero dei titoli per l'ammissione ai concorsi del personale per il reparto chimico dei laboratori provinciali di igiene e profilassi. Quindi, secondo noi, la disposizione generale sulla equipollenza tra laurea in chimica e farmacia e laurea in farmacia

è fuori luogo, anche se per me quell'equipollenza c'è.

P E R R I N O . Premetto che sono favorevole all'introduzione della laurea in chimica e tecnologia farmaceutica e magari anche all'eliminazione del semplice professionista, in nome del progresso.

Però qui siamo di fronte ad una situazione che già si è determinata e che non è stata creata — questo è il punto — irriflessivamente, bensì partendo da posizioni ben precise, tra cui la constatazione che nel 1963-1964 vi era, nel personale chimico dei laboratori e anche nel personale medico, una evidente carenza. A quel tempo ero presidente di Provincia e ricordo benissimo che non si trovava nessuno, non solo perchè era difficile reperire dei laureati, ma soprattutto per l'insufficiente trattamento economico, onde tutti preferivano la libera attività. Ecco perchè in Italia si sono determinati alcuni casi che poi hanno dato luogo a una proposta di legge presentata quando non ero ancora parlamentare. Però, torno a dire che non si deve giudicare solo guardando al diploma di farmacia, che non ha niente a che fare con la laurea in farmacia pura e semplice. Perchè se noi confrontiamo i corsi di studi per il conseguimento del vecchio diploma e quelli per l'ottenimento della nuova laurea in farmacia ci accorgiamo che sono completamente diversi. D'altro canto la chimica è la figlia della farmacia. Quindi gli studi di farmacia hanno alla base studi di chimica a cui si sono aggiunti poi studi di fisiologia, di anatomia, di fisica, che compongono un corso completo, almeno a mio parere.

Condivido le perplessità giuridiche del Presidente: quindi, potremmo accordarci per il disegno di legge Di Benedetto, aggiungendovi la menzione della laurea in chimica e tecnologia farmaceutica. Con la qual cosa mi sembra si sani tutta una situazione.

B I S O R I . Giacchè tutti tendiamo a fare questa aggiunta; giacchè col concerto dei vari Ministeri abbiamo un testo che potrebbe essere approvato, col ritoccarlo per

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)62^a SEDUTA (17 giugno 1971)

togliere qualcosa alle disposizioni del testo unico col pericolo di perdere non so se delle settimane, mi sembrerebbe compiere un qualche cosa che nell'economia legislativa porterebbe a dannosi ritardi. E questo sarebbe un peccato. Ecco perchè sono per la approvazione del testo così com'è.

A R E N A . D'accordo, ma con l'aggiunta della laurea in chimica industriale.

B I S O R I . Ma per questo presentate un apposito disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Devo un ultimo chiarimento perchè l'acume del senatore Bisori ha messo l'accento su un punto importante.

Potrebbe cioè sorgere una questione per l'aggiunta della laurea in chimica e tecnologia industriale, perchè il testo originario del disegno di legge su cui abbiamo ottenuto la sede deliberante e realizzato il concerto dei vari Dicasteri propone di aggiungere: « Sono altresì ammessi i laureati in chimica industriale »; ma poichè la laurea in chimica e tecnologia industriale in sostanza non è altro che una delle lauree in chimica industriale, possiamo proprio essere tranquilli. Quello che invece non possiamo fare è di eliminare il diritto quesito per quello che riflette l'ammissione dei laureati in farmacia.

F A B I A N I . Chiediamo che venga soppressa la laurea in farmacia e che si voti su questo emendamento soppressivo.

A R E N A . Rischieremmo però di veder bocciato l'emendamento.

P R E S I D E N T E . E di creare, quindi, un precedente.

A R E N A . Esatto. Comunque, c'è la proposta del senatore Bisori di sospendere la discussione chiedendo l'avviso della Presidenza del Senato.

M U R M U R A , *relatore alla Commissione*. Significherebbe che in sede deliberante non si può modificare niente: ad ogni

modo, se c'è qualcuno che chiede la rimesione all'Assemblea va bene, altrimenti è bene votare.

P R E S I D E N T E . La proposta di soppressione di cui si è parlato può formare oggetto di un disegno di legge a sè stante: frattanto, ritengo sia nell'interesse di tutti approvare il testo in esame.

A R E N A . Mi oppongo all'approvazione del disegno di legge in discussione perchè non possiamo confermare la laurea in farmacia tra quelle idonee a consentire la partecipazione ai concorsi.

G A L A N T E G A R R O N E . Per le stesse considerazioni dichiaro anch'io di astenermi dalla votazione.

F A B I A N I . Noi ci asterremo dalla votazione perchè siamo favorevoli all'inclusione proposta, ma contrari a mantenere la laurea in farmacia come titolo valido per l'ammissione ai concorsi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il seguente testo, sostitutivo dell'articolo unico:

Articolo unico.

L'articolo 85 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e dall'articolo unico della legge 2 febbraio 1960, n. 41, è sostituito dal seguente:

« La nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per il personale dei laboratori provinciali e l'approvazione della relativa graduatoria spettano all'amministrazione provinciale.

In quanto compatibili restano applicabili le norme stabilite dall'articolo 36.

Possono partecipare ai concorsi, secondo le rispettive specialità, coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia, in chimica, in farmacia, in chimica industriale,

in chimica e in tecnologia farmaceutica e sono abilitati all'esercizio della professione, purchè non abbiano oltrepassato i trentacinque anni di età.

Indipendentemente dai limiti predetti, possono essere ammessi ai concorsi:

1) gli aiuti e gli assistenti delle facoltà di medicina, di chimica e di farmacia presso le università e gli istituti di istruzione superiore;

2) coloro che alla data del bando di concorso prestino servizio presso laboratori di igiene e profilassi dipendenti dallo Stato o da altri enti pubblici, a seguito di regolare nomina conseguita per effetto di pubblico concorso ».

(È approvato).

In conseguenza degli emendamenti apportati, il titolo del disegno di legge viene così modificato:

« Modificazione dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, già modificato dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, numero 85⁴ e dalla legge 2 febbraio 1960, numero 41, concernente l'ammissione ai concorsi per il personale dei laboratori provinciali d'igiene e profilassi ».

La seduta termina alle ore 13,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI